

TI_GERICHTE 60.2003.60 vom 3. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.60

FR: TI_GERICHTE 60.2003.60 du 3 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2003.60 del 3 novembre 2004

Erwägungen

E. 1

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

E. 2

Occorre innanzitutto rilevare che il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un'istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), limitandosi l'istante a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come esposto, secondo prassi di questa Camera l'istanza di promozione dell'accusa presuppone, tra l'altro, l'esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. L'istante, nel suo gravame, non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati, esponendo solamente le proprie argomentazioni di parte senza apportare alcuna prova concreta ed oggettiva attestante un loro comportamento penalmente rilevante. Egli, infine, non si confronta con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato e non indica nemmeno la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già acquisite. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l'accusa. Ne consegue che l'istanza è da dichiararsi irricevibile.

E. 3

A prescindere dall'irricevibilità del gravame, dagli atti non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati.

E. 3.1

Il reato di cui all'art. 169 CP - secondo cui è punito per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell'autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (decisione TF 6S.103/2003 - 6P.141/2003 del 2.4.2004 e riferimenti; BSK StGB II - A. BRUNNER, Basilea 2003, n. 24 ad art. 169 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 169 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 315; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 20 ad art. 169 CP).

E. 3.2

L'istante asserisce innanzitutto che “ al momento del sequestro della vettura _____, quest'ultima (...) era nelle condizioni di poter circolare sulle strade e conseguentemente il suo stato corrispondeva all'attuale legislazione, senza limitazione alcuna e questo lo si rileva proprio dal verbale di sequestro, nel quale non è indicato in alcun modo [da parte della querelata (recte: denunciata)] la presenza di difetti all'oggetto di sequestro e quanto meno delle usure anomale (...) ”, rilevando contestualmente che nemmeno “ (...) il funzionario dell'UE _____, che ha proceduto al sequestro, ha annotato difetti o altro ” (istanza di promozione dell'accusa 24/25.2.2003, p. 2). Indica poi che il 17.10.2002 _____ PI 1 ha comunicato che “ (...), una delle due vetture in questione (...) _____, era (stata) chiamata al collaudo tecnico e giacché questa non era in condizioni di passare il collaudo, essa veniva stargata. Inoltre non avendo posto disponibile presso il proprio domicilio invitava l'UE _____ a prenderne possesso (...) ” (istanza di promozione dell'accusa 24/25.2.2003, p. 2; cfr. pure scritto 17/18.10.2002 dell'avv. _____ trasmesso all'UE _____ e scritto 25.10.2002 dell'UE _____ inviato al qui istante, inc. UE, esecuzione no. _____). A sua mente queste due differenti situazioni “ (...) forniscono elementi concreti tali da ipotizzare il compimento del menzionato reato, in quanto non è ammissibile asserire che, dopo solo pochi mesi (2) una vettura (...) conforme alle norme vigenti, improvvisamente diviene totalmente inutilizzabile, tanto da non consentire di passare il collaudo tecnico ” (istanza di promozione dell'accusa 24/25.2.2003, p. 2). Ora, dagli atti emerge, tra l'altro, che il 27.8.2002 l'UE di _____ “ (...) ha eseguito un complemento istruttorio sequestrando anche l'autovettura _____, lasciata in custodia dell'escussa (ndr: _____ PI 1)” (decisione CEF 13.12.2002, inc. _____, p. 2). Dal verbale di sequestro del 27.8.2002 risulta, in effetti, che l'autovettura _____, targata _____, _____, collaudata nel 1998, “ (...) attualmente si trova in custodia del Sig. PI 2 _____, convivente dell'escussa, (...), il quale la usa a scopo professionale ed è pertanto nel cantiere a _____ ”, che “ l'autovettura citata ha percorso circa km 194'000 ”, che la stessa “ (...) viene dichiarata di proprietà della debitrice e si procede al suo sequestro lasciando l'oggetto in custodia dell'escussa così come _____, già precedentemente sequestrata) sotto sua responsabilità a norma di legge (art. 164 CP) ” e infine che “ con lettera 8 agosto 2002 il Signor IS 1 rinuncia alla perizia della _____ come da dispositivo C.E.F. al punto 4c ” (verbale del sequestro 27.8.2002 dell'inc. UE, esecuzione no. _____). Giova anzitutto

rilevare che l'istante non ha apportato alcuna documentazione attestante lo stato dell'autovettura _____ al momento del suo sequestro avvenuto il 27.8.2002 e lasciata in custodia di _____ PI 1, e il suo stato nel corso del mese di ottobre 2002, allorquando quest'ultima era stata chiamata per effettuare il suo collaudo (cfr. scritto 17.10.2002 dell'avv. _____, inc. UE, esecuzione no. _____). Il fatto poi che con scritto 17/18.10.2002 la denunciata, per il tramite del suo patrocinatore, abbia informato l'UE di _____ che la vettura in questione non fosse in grado di superare il collaudo, non è atto a comprovare che _____ PI 1, rispettivamente il suo convivente _____ PI 2, avrebbero assunto un comportamento penalmente rilevante, segnatamente che l'avrebbero intenzionalmente resa inservibile. È doveroso ricordare che la _____ al momento del sequestro aveva comunque già percorso 194'000.00 km, che, ad oggi, ha circa dieci anni di vita e che il suo valore di stima ammonta a soli CHF 1'800.-- (cfr. verbale del sequestro 27.8.2002 dell'inc. UE, esecuzione no. _____).

E. 3.3

L'istante sostiene altresì che in data 15.1.2003 l'UE di _____ ha preso in custodia la _____ e che in quel momento “ (...) si sono inoltre riscontrati svariate manipolazioni, manomissioni e danneggiamenti della vettura, fatti prontamente comunicati al (...) Ministero pubblico (...) ” (istanza di promozione dell'accusa 24/25.2.2003, p. 2 e 3), senza tuttavia apportare delle prove concrete attestanti questi difetti. Dagli atti risulta soltanto che con scritto 16.1.2003 l'istante ha informato il Ministero pubblico che i denunciati avrebbero volontariamente ed intenzionalmente “ (...) deteriorato, svalutato, parzialmente reso inservibile e/o distrutto parte del mezzo posto a sequestro (...) ”, elencando i presunti difetti riscontrati alla _____, senza sostanziare in alcun modo la sua tesi accusatoria (cfr., al proposito, AI 2, scritto 16.1.2003). Si rileva del resto che l'istante non ha comprovato che i denunciati avrebbero, se del caso, agito intenzionalmente. Le asserzioni dell'istante sono quindi da considerarsi di parte, non trovando alcun riscontro oggettivo negli atti. Ciò posto e ritenuto che dagli atti non emergono seri e concreti indizi di commissione di reato da parte dei denunciati, il decreto impugnato non può che essere confermato.

E. 4

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

E. 5

Alla luce di quanto sopra esposto, il gravame è da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art.

184 ss. CPP, 169 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di _____ IS 1, _____. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il vicepresidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.